



*messaggio municipale no.20/2017*

*Comune di Ascona*



***Richiesta di approvazione delle modifiche  
del Patto parasociale  
della Cardada Impianti Turistici SA***



v. rif.  
n. rif. AL/mp  
Risoluzione municipale no. 967  
Ascona, 17 maggio 2017

**MESSAGGIO no. 20/2017**

del Municipio al Consiglio comunale del Borgo di Ascona  
concernente la richiesta di approvazione delle modifiche del  
Patto parasociale della Cardada Impianti Turistici SA

---

Signor Presidente,  
Gentili Signore, Egregi Signori,

con il presente Messaggio sottoponiamo al vostro esame la  
richiesta di approvazione delle modifiche del Patto  
parasociale della Cardada Impianti Turistici SA (CIT SA) che  
regola la rappresentanza dei Comuni in seno al CdA della CIT  
SA.

Ricordiamo che il Comune di Ascona detiene una quota di  
partecipazione di fr. 50'000.00 su un capitale azionario di  
fr. 1'000'000.00. La modifica si rende necessaria a causa  
dell'entrata nell'azionariato di tre nuovi Comuni (Brissago,  
Mergoscia e Terre di Pedemonte) e dell'aumento della  
partecipazione di Avegno Gordevio (dopo la fusione dei due  
precedenti Comuni, dei quali solo Avegno era azionista) e  
dell'Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli, enti che  
hanno rilevato le azioni proprie detenute a questo scopo  
dalla società.

Nel contempo la CIT SA propone alcuni aggiornamenti di altri  
singoli articoli del Patto e sottoporrà pure alla prossima  
Assemblea generale ordinaria 2017 una revisione completa  
degli statuti. Il Patto parasociale, con evidenziate in rosso  
le modifiche e con riga nera le cancellazioni, è allegato al  
presente messaggio.



### Premessa

Il Patto parasociale della CIT SA ha l'obiettivo principale quello di mantenere una corretta rappresentanza degli azionisti nel CdA della società. Esso è stato sottoscritto nel 2008, al momento della ricapitalizzazione della società, che aveva così potuto essere mantenuta in mani pubbliche da parte di dieci Comuni azionisti, dall'allora Ente Turistico lago maggiore (ora OTLMV), nonché dalla Pro Cardada e abitanti (quest'ultimi da essa rappresentati).

Dopo la ricapitalizzazione del 2008 la CIT SA aveva un capitale sociale di fr. 928'000.00 così composto:

✚ Comuni azionisti:	fr.	655'000.00
✚ Ente Turistico Lago Maggiore:	fr.	104'000.00
✚ Pro Cardada e abitanti:	fr.	130'000.00
✚ Altri azionisti pubblici:	fr.	13'400.00
✚ Azionisti privati:	fr.	25'600.00

L'Assemblea ordinaria del 2011 aveva autorizzato un aumento di capitale di fr. 72'000.00, pari a 720 azioni, delle quali 472 acquistate dalla Corporazione dei Borghesi e 100 dal Comune di Brissago. Le restanti 148 azioni sono rimaste di proprietà della società e cedute nel 2014 ai Comuni di Avegno Gordevio (50 azioni), Mergoscia (50 azioni) e Terre di Pedemonte (48 azioni).

Il Patto parasociale attualmente in vigore è stato approvato nel 2008. Il Municipio, con messaggio 35/2007, aveva presentato in questo ambito lo stanziamento di un credito straordinario di fr. 50'000.00 per la sottoscrizione di una partecipazione azionaria di pari importo della CIT SA.

### Modifiche del Patto parasociale

Le modifiche concernono:

- L'avvenuto aumento del capitale azionario da fr. 928'000.00 a fr. 1'000'000.00.
- Gli adeguamenti necessari a seguito dell'entrata nell'azionariato dei 3 citati Comuni e rispettivamente dell'aumento di capitale di Avegno Gordevio e dell'OTR: modifiche all'elenco iniziale degli azionisti stipulanti il Patto e dell'art. 1.2, con il nuovo capitale sociale. Precisiamo che dopo questa ripartizione, la società non detiene più azioni proprie.
- L'abolizione degli articoli derivanti dal precedente Patto stipulato alla costituzione della Società nel



1998 e non più pertinenti: si tratta della soppressione dell'art. 1.3 (e 3.2 di cui si dice in seguito). Inoltre è proposto lo stralcio del richiamo al Patto alla fine dell'art. 2.5 in quanto incomprensibile nella formulazione e ritenuto comunque inutile.

- Le precisazioni agli articoli 4.1 (adeguamento del periodo di carica al periodo di nomina degli organi comunali) e 7.1 (precisazione circa l'entrata in vigore del Patto).
- Infine le modifiche all'art. 3 "Consiglio di Amministrazione e gestione della società":
  - o Art. 3.1 i nuovi azionisti sono attribuiti ai gruppi di Comuni esistenti tenuto conto di un totale di azioni di ogni gruppo il più equilibrato possibile.
  - o È proposta l'abrogazione dell'art. 3.2 perché non più pertinente, dopo la distribuzione delle azioni la società non dispone più di azioni proprie. Al suo posto è stabilita la durata in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione, ossia con scadenza quadriennale dal 2020.
  - o È codificato, all'art. 3.4, l'obiettivo di nominare nel CdA rappresentanti degli azionisti che possano coprire le necessità di competenza ed esperienza per un'ottimale gestione della società.
  - o All'art. 3.5 è inserita una modifica formale di linguaggio.
  - o Infine è proposta la soppressione dell'art. 3.6, che con la prevista modifica degli statuti sottoposta all'Assemblea ordinaria 2017 sarà di fatto attuato.

#### **Aspetti procedurali e formali**

Preavviso commissionale: l'esame del messaggio compete alla Commissione delle Petizioni.

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (art. 75 cpv. 1 LOC).

Quoziente di voto: per l'approvazione del dispositivo di deliberazione è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti, ritenuto che i voti affermativi devono rappresentare almeno 1/3 dei membri del Consiglio comunale (12 voti favorevoli, art. 61 cpv 1 LOC).

**PROPOSTA DI DECISIONE**

Fatte queste considerazioni e restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti, vi invitiamo a voler

deliberare:

1. Sono approvate le modifiche del Patto parasociale stipulato tra gli azionisti della Cardada Impianti Turistici SA. Lo stesso è approvato articolo per articolo e nel suo complesso.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Dr. med. Luca Pissoglio

Il Vice-Segretario:

Andrea Iuraschi



Allegati:

- Patto parasociale
- Statuto

# PATTO PARASOCIALE

Fra

- Comune di Ascona
- Comune di Avegno Gordevio
- Comune di Brione s/Minusio
- **Comune di Brissago**
- Comune di Gordola
- Comune di Locarno
- Comune di Losone
- **Comune di Mergoscia**
- Comune di Minusio
- Comune di Muralto
- Comune di Orselina
- Comune di Tenero-Contra
- **Comune delle Terre di Pedemonte**
- **Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli**
- Pro Cardada e abitanti

## 1 Premesse

- 1.1. Cardada Impianti Turistici SA (CIT SA) è una società anonima di diritto svizzero, validamente costituita ed esistente, attiva segnatamente nell'esercizio di impianti di trasporto fra Locarno e Cardada-Cimetta e avente per scopo la rivalutazione dell'immagine ambientale e paesaggistica di Cardada-Cimetta.
- 1.2. La CIT SA ha un capitale sociale di CHF 1'000'000.- suddiviso in 10'000 azioni di CHF 100.00 cadauna. Le parti al presente accordo sono azionisti della CIT SA e partecipano al suo capital nella seguente misura:

• Comune di Ascona	CHF	50'000.00
• Comune di Avegno Gordevio	CHF	15'000.00
• Comune di Brione s/Minusio	CHF	10'000.00
• <b>Comune di Brissago</b>	<b>CHF</b>	<b>10'000.00</b>
• Comune di Gordola	CHF	20'000.00
• Comune di Locarno	CHF	160'000.00
• Comune di Losone	CHF	50'000.00
• <b>Comune di Mergoscia</b>	<b>CHF</b>	<b>5'000.00</b>
• Comune di Minusio	CHF	70'000.00
• Comune di Muralto	CHF	120'000.00
• Comune di Orselina	CHF	100'000.00
• Comune di Tenero-Contra	CHF	65'000.00
• <b>Comune delle Terre di Pedemonte</b>	<b>CHF</b>	<b>4'800.00</b>
• <b>Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli</b>	<b>CHF</b>	<b>104'000.00</b>
• Pro Cardada e abitanti	CHF	130'000.00

- ~~1.3. Le Parti hanno preso atto che l'art.12bis dello Statuto della CIT SA che prevede il diritto per singoli azionisti o gruppi che rappresentano almeno CHF 350'000.00 di~~

~~capitale di avere un proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione — è divenuto di scarsa utilità a seguito del mutamento del capitale sociale rispetto al capitale azionario del quale era dotata la società al momento dell'adozione del precitato articolo.~~

- 1.4. Le Parti ritengono necessario, al fine di garantire un'efficiente conduzione della società e di assicurare una corretta rappresentanza degli azionisti in seno al CdA, regolamentare i loro rapporti, segnatamente per quanto concerne la nomina dei membri CdA.

In considerazione delle sovraesposte premesse, che fanno parte integrante ed essenziale del presente patto, le Parti stipulano quanto segue:

## **2 Diritto prelazione**

- 2.1. Le Parti, ad eccezione della Pro Cardada, dei suoi membri e abitanti di Cardada, si riconoscono un diritto di prelazione reciproco sulle loro azioni della CIT SA nel senso qualora una delle Parti (più oltre "Parte Offerente") dovesse decidere di vendere, donare, permutare o comunque disporre per atto tra vivi di tutto o parte delle sue azioni, essa dovrà informare le altre Parti (più oltre "Seconda Parte"), indicando esplicitamente le esatte condizioni di detta transazione e il nominativo del potenziale acquirente.
- 2.2. In tale caso la Seconda Parte disporrà di un termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione della comunicazione per decidere e comunicare se esercitare il suo diritto di prelazione, acquistando quindi le azioni in questione, alle condizioni offerte, fermo restando che il silenzio varrà come rinuncia.
- 2.3. Nel caso in cui la Seconda Parte avesse comunicato la sua intenzione di esercitare il diritto di prelazione in rispetto al termine previsto al punto 2.2. la stessa Parte dovrà procedere al versamento del prezzo di acquisto entro un termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione scritta di cui al punto 2.1.
- 2.4. Qualora più parti fossero intenzionate ad esercitare il proprio diritto di prelazione, lo stesso verrà esercitato in proporzione alle rispettive quote azionarie.
- 2.5. In caso di rifiuto o di mancata risposta entro 60 (sessanta) giorni dall'invio della comunicazione di cui al punto 2.1., la Parte Offerente sarà libera di disporre delle azioni in questione alle condizioni offerte entro un termine di 90 (novanta) giorni dalla ricezione di detto rifiuto o dalla scadenza del termine di 60 (sessanta) giorni di cui al presente punto, termine trascorso il quale riprenderà vigore il diritto di prelazione della Seconda Parte. ~~a cui un'eventuale transazione dovrà quindi essere integralmente sottoposto al presente Patto in sostituzione della Parte venditrice, apponendovi la propria firma in calce.~~

### **3 Consiglio di Amministrazione e Gestione della SOCIETÀ**

3.1. Le Parti convengono che il Consiglio di Amministrazione (CdA) della CIT SA sarà composto da 7 (sette) membri, che verranno designati dai seguenti azionisti, rispettivamente gruppi di azionisti:

- Comune di Locarno 1 rappresentante
- Comuni di Muralto/Gordola 1 rappresentante
- Comuni di Orselina/Brione s/M./Avegno Gordevio/Mergoscia 1 rappresentante
- Comuni di Minusio/Tenero-Contra 1 rappresentante
- Comuni di Ascona/Losone/Brissago/Terre di Pedemonte 1 rappresentante
- Organizzazione Turistica Locarno Maggiore e Valli 1 rappresentante
- Pro Cardada, abitanti e privati 1 rappresentante

3.2. ~~Le parti si danno già ora atto che, qualora i Comuni di Brissago e Ronco s/Ascona dovessero divenire azionisti della CIT SA nella misura sino ad ora prospettata (complessivamente CHF 30'000 di capitale), il presente Patto potrà essere esteso a detti Comuni che entreranno nel Gruppo di azionisti formato attualmente dai Comuni di Ascona e Losone. I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati per un periodo come previsto all'articolo 4.1 per la durata del presente atto.~~

3.3. Ognuna delle Parti si impegna a votare a favore della nomina delle persone proposte dall'altra Parte conformemente al presente Patto, rispettivamente a votare la revoca se così richiesta.

3.4. Le Parti si impegnano a proporre, quale proprio rappresentate in seno al CdA, delle persone che per le loro competenze, **la loro esperienza** e per il loro attaccamento alla regione di Cardada-Cimetta **coprono le necessità di competenze del CdA** e siano in grado di assicurare un fattivo contributo alla gestione della società.

3.5. Il Consiglio di Amministrazione avrà i compiti ~~conferitigli~~ **ad esso conferiti** dalla legge, nonché eventuali altre competenze, come saranno concordate tra le parti.

~~3.6. Le Parti si impegnano, non appena l'assetto dell'azionariato sarà definitivo, ad adottare le necessarie modifiche degli statuti della CIT SA per riflettervi, per quanto possibile, quanto stabilito dal presente Patto.~~

### **4 Durata**

4.1. Il presente Patto entra in vigore con la sua sottoscrizione ed ha una durata **validità** fino al **30.06.2020**. In seguito, il presente Patto verrà rinnovato di volta in volta per la durata di **4 (quattro)** anni, salvo preventivata disdetta scritta data da una delle Parti per la fine di quel periodo con un preavviso di almeno un anno.

4.2. In caso di violazione grave del presente Patto, mancando una rettifica dell'atto entro 30 (trenta) giorni dalla diffida da parte dell'altra Parte, quest'ultima ha il diritto di disdetta anticipata del presente Patto.

## **5 Confidenzialità**

Le Parti si impegnano a non divulgare, trasmettere o altrimenti rendere noto a terzi né il contenuto del presente Patto né il contenuto delle consultazioni o delle discussioni interne tra le Parti.

## **6 Diritto applicabile – Arbitrato**

- 6.1. Il presente Patto è sottoposto al diritto svizzero.
- 6.2. Ogni qualsiasi divergenza che dovesse sorgere tra le Parti in merito alla conclusione, esecuzione ed interpretazione del presente Patto sarà sottoposto alla Pretura di Locarno-Città.

## **7 Entrata in vigore**

- 7.1. Il presente Patto entra in vigore **immediatamente con la sua sottoscrizione**. Resta riservata l'eventuale necessità di procedere ad una sua ratifica da parte dei ~~Consiglio comunali~~ **legislativi** dei Comuni firmatari del presente Patto.
- 7.2. Qualora i Comuni dovessero optare per una ratifica del presente Patto da parte dei rispettivi legislativi, e qualora il legislativo di Comune firmatario non dovesse ratificare il presente Patto, esso resterà in vigore per le altre Parti che lo hanno regolarmente sottoscritto e ratificato, ritenuto che dovranno essere considerate nulle e prive di effetto tutte le pattuizioni relative al detto Comune.

Luogo e Data: Ascona il

COMUNE DI ASCONA

---

Il Sindaco  
Dr. med. **Luca Pissoglio**

---

Il Segretario  
Paola Bernasconi

Luogo e Data: Avegno-Gordevio il

COMUNE DI AVEGNO GORDEVIO

---

Il Sindaco  
**Mario Laloli**

---

Il Segretario  
Waldo Patocchi

Luogo e Data: Brione s/Minusio il

COMUNE DI BRIONE S/MINUSIO

---

Il Sindaco  
**Ferrioli Antonio**

---

Il Segretario  
Giorgio Cavalli

Luogo e Data: Brissago il

COMUNE DI BRISSAGO

---

Il Sindaco  
**Roberto Ponti**

---

Il Segretario  
Giuseppe Cotti

Luogo e Data: Gordola il

COMUNE DI GORDOLA

---

Il Sindaco  
**Damiano Vignuta**

---

Il Segretario  
Thibaut Stefanicki

Luogo e Data: Locarno il

COMUNE DI **LOCARNO**

---

Il Sindaco  
**Alain Scherrer**

---

Il Segretario  
Marco Gerosa

Luogo e Data: Losone il

COMUNE DI **LOSONE**

---

Il Sindaco  
**Corrado Bianda**

---

Il Segretario  
Silvano Bay

Luogo e Data: Mergoscia il

COMUNE DI **MERGOSCIA**

---

Il Sindaco  
**Giale Ghisla**

---

Il Segretario  
**Giacomo Sciaroni**

Luogo e Data: Minusio il

COMUNE DI **MINUSIO**

---

Il Sindaco  
**Avv. Felice Dafond**

---

Il Segretario  
Ugo Donati

Luogo e Data: Muralto il

COMUNE DI **MURALTO**

---

Il Sindaco  
**Dott. Stefano Gilardi**

---

Il Segretario  
Luca Fraschina

Luogo e Data: Orselina il

COMUNE DI ORSELINA

---

Il Sindaco  
**Ing. Luca Pohl**

---

Il Segretario  
Sabrina Rossi

Luogo e Data: Tenero-Contra il

COMUNE DI TENERO-CONTRA

---

Il Sindaco  
**Paolo Galliciotti**

---

Il Segretario  
Vittorio Scettrini

Luogo e Data: Terre di Pedemonte il

COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE

---

Il Sindaco  
**Fabrizio Garbani Nerini**

---

Il Segretario  
Guido Luminati

Luogo e Data: Locarno il

ORGANIZZAZIONE TURISTICA LAGO MAGGIORE E VALLI

---

Il Presidente  
**Aldo Merlini**

---

Il Direttore  
Fabio Bonetti

Luogo e Data: Locarno il

PRO CARDADA E ABITANTI

---

Il Presidente  
**Francesco Segrada**

---

Il Segretario  
**XXXX**

## **Statuto**

### **Cardada Impianti Turistici SA**

#### **Articolo 1 - Ditta e Sede**

Con la ragione sociale **Cardada Impianti Turistici SA** è costituita una società anonima di durata indeterminata ai sensi degli art. 620 e seguenti CO.

La sede della società si trova a Orselina.

#### **Articolo 2 - Scopo**

- la rivalutazione dell'immagine ambientale e paesaggistica della regione Cardada-Cimetta;
- la promozione e la gestione di progetti di interesse turistico e regionale;
- la gestione di impianti di trasporto fra Locarno e Cardada-Cimetta;
- l'acquisto, la costruzione, il noleggio e l'esercizio di impianti di risalita;
- la gestione di esercizi pubblici, di alberghi e di centri turistici.

Nell'ambito del raggiungimento dello scopo sociale la società può assumere rappresentanze e esercitare tutte le attività commerciali, finanziarie o di altro genere in relazione con lo scopo sociale stesso.

Al fine di realizzare il proprio scopo sociale, la società può estendere la partecipazione a enti pubblici e comuni della regione, come pure raccogliere fondi da terzi anche attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari

#### **Articolo 3 - Capitale azionario**

Il capitale azionario è di CHF 1'000'000.— (un milione) suddiviso in 10'000 (diecimila) azioni nominative, da CHF 100.— (cento) cadauna, interamente liberato.

È fatto obbligo al il consiglio di amministrazione di tenere un libro delle azioni.  
Verranno riconosciuti unicamente gli azionisti iscritti in tale libro.

#### **Articolo 4 - Convocazione dell'assemblea generale**

La convocazione dell'assemblea generale deve farsi almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante pubblicazione nel FUSC; agli azionisti noti può anche avvenire mediante lettera prioritaria o posta elettronica.

I proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni possono, purché nessuno vi si opponga, tenere un'assemblea generale anche senza osservare le formalità prescritte per la convocazione (assemblea totalitaria).

### **Articolo 5 - Diritto di voto**

Gli azionisti esercitano il loro diritto di voto nell'assemblea generale in proporzione del valore nominale complessivo delle azioni che possiedono.

### **Articolo 6 - Il consiglio di amministrazione**

L'assemblea generale nomina il consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione si compone di sette membri.

Gli amministratori sono rieleggibili in ogni tempo.

### **Articolo 7 - L'ufficio di revisione**

L'assemblea generale nomina l'ufficio di revisione secondo le disposizioni del CO e della legge sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR).

La società è soggetta a revisione ordinaria ai sensi dell'art. 727 CO.

### **Articolo 8 - Anno d'esercizio**

L'anno d'esercizio inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Il conto annuale consiste nel conto profitti e perdite, bilancio ed allegato, deve essere redatto secondo le norme del Codice Svizzero delle Obbligazioni, in particolare degli art. 957 ss. CO, come pure secondo i principi di una ordinata contabilità.

### **Articolo 9 - Pubblicazioni**

L'organo di pubblicazione della società è il Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC).

Orselina, XX xxxxxxxxxxx XXXXX